



Dipartimento di Prevenzione  
**UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE**

Prot. n. **119286** del **22/12/2022**

- Alla REGIONE VENETO  
Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria  
U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Venezia  
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Porto Viro  
PEC: comune.portoviro@cert.legalmail.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Porto Tolle  
PEC: affarigenerali.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Taglio di Po  
PEC: up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it
- ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA – unaitalia@legalmail.it  
ASSOAVI – assoaviuovascarl@pec.it  
AVA – associazionevenetaavicoltori@pec.it
- e p.c. al Ministero della Salute  
DGSAFV – Ufficio III  
PEC: dgsa@postacert.sanita.it
- all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Centro Di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la  
Malattia di Newcastle  
LEGNARO (PD)  
PEC: izsvenezie@legalmail.it
- ai Servizi Veterinari  
delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto

**OGGETTO. Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituita con protocollo n. 106895 del 16/11/2022.**

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO l'articolo 55 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 relativo alla Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza;

VISTO il dispositivo di questa U.O. prot. n. 106895 del 16/11/2022 con cui vengono istituite le zone di protezione e sorveglianza a seguito di un focolaio individuato nel comune di Porto Viro (RO);

CONSIDERATO che il focolaio **IT052RO272** risulta estinto in data 22/11/2022;

RITENUTO quindi necessario revocare le zone soggette a restrizione;

TENUTO CONTO della delega alla funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS di prot. n. 114537 del 22/12/2021;

## DISPONE

la revoca, a far data dal 22/12/2022, delle **ZONE DI RESTRIZIONE**, istituite attorno al focolaio identificato con cod.az. **IT052RO272** sito nel Comune di Porto Viro (RO) di cui al dispositivo prot. n. 106895 del 16/11/2022.

IL DIRETTORE  
UOC SERVIZIO VETERINARIO  
DI SANITÀ ANIMALE  
Dr. Pier Andrea Nicoli (\*)

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*